

(N. 2254)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(CRAXI)

e dal Ministro per gli Affari Regionali

(VIZZINI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 MARZO 1987

Approvazione, ai sensi dell'articolo 123, secondo comma, della Costituzione, di ulteriori modifiche all'articolo 11 dello statuto della regione Lazio, approvato con legge 22 maggio 1971, n. 346

ONOREVOLI SENATORI. — 1. Il Consiglio regionale della regione Lazio, con deliberazione del 30 ottobre 1985 e con la maggioranza preveduta dagli articoli 123, secondo comma, della Costituzione e I delle norme finali e transitorie dello statuto, ha deliberato di modificare l'articolo 11 dello statuto approvato con la legge 22 maggio 1971, n. 346.

Il presidente del Consiglio regionale, con nota del 31 ottobre 1985, ha trasmesso la delibera perchè sia provveduto all'approvazione della modifica dello statuto con il procedimento di cui all'articolo 6 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, modificato dall'articolo 1 della legge 23 dicembre 1970, n. 1084, ed all'articolo 123 della Costituzione.

La modifica viene a far corpo con quella già deliberata dal Consiglio regionale del Lazio nella seduta del 12 ottobre 1983, che è stata sottoposta all'esame del Parlamento

col disegno di legge 7 novembre 1983 (Senato, IX legislatura, atto n. 293), ma non è stata sin qui approvata.

Si è predisposto il relativo disegno di legge.

2. Sul contenuto della modifica proposta si osserva quanto segue.

2.1. L'articolo 11 dello statuto della regione Lazio attualmente dispone:

« Il Consiglio ha piena autonomia funzionale interna e propria contabilità che, in armonia con la Costituzione ed il presente statuto, esercita sulla base del proprio regolamento, che viene approvato e modificato a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

Nell'ambito di tale autonomia funzionale e contabile, l'Ufficio di presidenza provvede per la destinazione dei locali e del personale necessari per l'espletamento dell'attività consiliare ».

2.2. Dopo l'approvazione dello statuto, avvenuta con legge 22 maggio 1971, n. 346, in materia di autonomia contabile dei Consigli regionali delle regioni a statuto ordinario sono state dettate norme di principio (legge 6 dicembre 1973, n. 853), richiamate dall'articolo 29 della legge 19 maggio 1976, n. 335, con le quali lo statuto deve armonizzarsi (articolo 123 della Costituzione).

2.3. Dalle leggi richiamate si evince che è la legge regionale a dover fissare le norme che assicurano l'autonomia contabile del Consiglio regionale (articolo 29 della legge n. 335 del 1976) in conformità dei principi stabiliti dalla legge n. 853 del 1973, mentre spetta al regolamento interno del Consiglio disciplinare gli stanziamenti per taluni dei tipi di spesa ammissibili (articoli 2 e 3 della legge n. 853 del 1973), nonché le modalità di assunzione delle deliberazioni di spese e di stipulazione di convenzioni e contratti (articolo 4 della legge n. 853 del 1973).

2.4. Con delibera 12 ottobre 1983 il Consiglio regionale del Lazio aveva approvato (articolo 2) la seguente modifica dell'articolo 11:

« Il Consiglio regionale ha l'autonomia organizzativa, funzionale e finanziaria necessaria al libero esercizio delle sue funzioni.

L'autonomia organizzativa, funzionale e finanziaria del Consiglio regionale è garantita dal presente statuto e la relativa disciplina è riservata alle norme del regolamento interno e di quello di contabilità del Consiglio stesso, che devono essere approvate e modificate a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati e che non possono essere derogate da provvedimenti legislativi regionali. Nell'ambito di tale autonomia il regolamento interno determina le strutture, i servizi ed il ruolo organico del personale del Consiglio regionale.

Il buon andamento dei lavori del Consiglio regionale e delle sue articolazioni, nonché dell'amministrazione interna e dei relativi servizi e strutture sono assicurati dal presidente del Consiglio e dall'Ufficio di presidenza, ai quali sono attribuiti dai regolamenti di cui al comma precedente i poteri per far fronte alle relative necessità.

I fabbisogni del Consiglio regionale, determinati dall'Ufficio di presidenza, sono iscritti nel progetto di bilancio della Regione ».

2.5. La relazione al disegno di legge n. 293 citato al punto 1 ha posto in evidenza il contrasto tra la modifica approvata dal Consiglio regionale e le leggi della Repubblica richiamate *sub* 2.3, in quanto rimette la disciplina dell'autonomia contabile del Consiglio anziché alla legge regionale, al solo regolamento interno.

La difficoltà tra modifica statutaria e le leggi prima richiamate comporta — va notato — che la disciplina di questo aspetto dell'autonomia del Consiglio regionale resta sottratta al tipo di controllo preveduto per le leggi regionali dall'articolo 127 della Costituzione.

2.6. La delibera 30 ottobre 1985 ha approvato la seguente ulteriore modifica:

« Al primo comma dell'articolo 11 dello statuto regionale approvato con legge 22 maggio 1971, n. 346, così come modificato dall'articolo 2 della legge regionale approvata nella seduta del 12 ottobre 1983, dopo le parole: " Il Consiglio regionale ha " sono aggiunte, fra due virgole, le parole: " nel rispetto della Costituzione e nei limiti da questa consentiti " ».

Per effetto di tale modifica, il primo comma dell'articolo 11 dello statuto verrebbe ad assumere il seguente tenore: « Il Consiglio regionale ha, nel rispetto della Costituzione e nei limiti da questa consentiti, l'autonomia organizzativa, funzionale e finanziaria necessaria al libero svolgimento delle sue funzioni ».

Questa modifica non appare eliminare il contrasto, cui dà luogo il secondo comma dell'articolo 11, tra modo di disciplina dell'autonomia contabile preveduto dallo statuto e modo stabilito dalle leggi della Repubblica.

2.7. Da un punto di vista procedimentale va notato che l'approvazione della nuova modifica presuppone quella della modifica statutaria deliberata dalla Regione il 12 ottobre 1983, sin qui non intervenuta.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È approvata, ai sensi dell'articolo 123, comma secondo, della Costituzione e nel testo allegato alla presente legge, la modifica dell'articolo 11, comma primo, dello statuto della regione Lazio, approvato con legge 22 maggio 1971, n. 346.

ALLEGATO

Legge regionale approvata dal Consiglio regionale del Lazio nella seduta del 30 ottobre 1985.

Ulteriori modifiche all'articolo 11 dello Statuto regionale approvato con legge 22 maggio 1971, n. 346.

Articolo unico.

Al primo comma dell'articolo 11 dello Statuto regionale approvato con legge 22 maggio 1971, n. 346, così come modificato dall'articolo 2 della legge regionale approvata nella seduta del 12 ottobre 1983, dopo le parole: « il Consiglio regionale ha » sono aggiunte, fra due virgole, le parole: « nel rispetto della Costituzione e nei limiti da questa consentiti ».